



**CITTA' DI TORINO**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI**  
**Centro Studi e Ricerche**

**CIRCOLARE N. 69**

**OGGETTO: Attività produttive.**

*Commercio in sede fissa.*

Art 128 T.U.L.P.S. – Determinazione Dirigenziale N° 262 Prot. 2018-43676/016 :  
“ vidimazione registri previsti dall’art. 128 del T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931 n. 773  
e determinazione valore esiguo di cui all’art. 247 del Regolamento per  
l’Esecuzione del T.U. citato.”.

A seguito dell’abrogazione dell’art 126 T.U.L.P.S. ad opera del D.Lgs. n. 222 del 25/11/2016<sup>(1)</sup> è cessato l’obbligo di presentare al Comune la dichiarazione per il commercio dei beni usati ma non l’obbligo di annotare le operazioni sul registro ex art. 128 T.U.L.P.S.<sup>(2)</sup>

Con la Determinazione in oggetto si è individuata la soglia di valore (esiguo) al di sotto della quale non è necessaria l’annotazione sul registro:

*“(Omissis) di individuare nell’importo pari a Euro 150,00 la soglia al di sotto del quale può essere considerato il valore esiguo per i beni usati (non aventi valore storico o artistico, o preziosi) ai sensi dell’art. 247 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. Pertanto per commercializzare beni usati (non aventi valore storico o artistico, o preziosi) di valore superiore a tale importo occorre munirsi del registro dei beni usati, previa vidimazione da parte del Comune, ovvero mediante tenuta informatica dello stesso in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 2215 –bis del Codice Civile.”*

Si allegano: la determinazione dirigenziale e la scheda relativa all’art. 128 T.U.L.P.S.

AL/CC

Addì, 20 Agosto 2018

**IL DIRIGENTE DI PM**  
**Dott. Giovanni ACERBO**  
(f.to in originale)

(1) Si veda la Circolare 126/2016.

(2) Come da Circolare del Ministero dell’Interno –Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale, prot. 557/PAS/U/004040/12900.A(24)BIS del 21/03/2018 e parere n. 15 del 02/03/2018 del Consiglio di Stato sez. I.

Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico 2018-43676/016

Area Commercio

Servizio Attività Economiche e di Servizio – Sportello Unico per le Attività Produttive – Pianificazione Commerciale

CITTÀ DI TORINO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 262  
approvata il 21/07/2018

DETERMINAZIONE: VIDIMAZIONE REGISTRI PREVISTI DALL'ART. 128 DEL T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931 N. 773 E DETERMINAZIONE VALORE ESIGUO DI CUI ALL'ART. 247 DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL T.U. CITATO.

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, ha abrogato l'articolo 126 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, che prevedeva l'obbligo di presentare al Comune la dichiarazione per il commercio di beni usati.

Con parere n. 15 del 2 marzo 2018 il Consiglio di Stato si è espresso ritenendo che l'intervento abrogativo dell'art. 126 TULPS sia da considerarsi relativo unicamente a tale articolo, senza alcuna ripercussione sul successivo articolo 128, che recita: *“I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.”*

A tal proposito si è pronunciato il Ministero dell'Interno, precisando che i commercianti di cose antiche o usate, pur essendo legittimati a svolgere le proprie attività senza essere sottoposti a controlli nella fase di accesso al settore, hanno, in ogni caso, il dovere di annotare le relative transazioni sul registro previsto dal citato articolo 128 (previa vidimazione da parte del Comune competente),

Il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, recante ad oggetto “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza...”, ha modificato l'art. 247 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.L.P.S come segue: *“ Fatte salve le disposizioni di Legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della Legge si*

*applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo."*

Tale modifica introdotta dal D.P.R. 311/2001 rappresenta un'effettiva semplificazione del procedimento per coloro che intendono esercitare il commercio di beni usati, poiché esclude dagli obblighi previsti dall'art. 128 T.U.L.L.P.S., e pertanto dall'obbligo di tenuta del registro, il commercio di beni usati privi di valore o di valore esiguo.

Al fine di dare compiuta applicazione alle disposizioni sulla semplificazione richiamate, appare necessario individuare il valore economico "esiguo" che tali beni devono avere, atteso che la normativa non attribuisce alcuna altra specificazione in merito.

Tale competenza spetta senz'altro ai Comuni, atteso che in seguito al D.P.R. 616/77, art. 19, la funzione amministrativa relativa alla vidimazione del registro dei beni usati è stata attribuita/delegata ai Comuni.

Occorre pertanto disporre per l'attività di vendita in sede fissa una soglia di valore che consenta di individuare i beni usati (non aventi valore storico o artistico, o preziosi) di valore esiguo.

In assenza di specifiche normative di carattere generale che disciplinano la materia, al fine di snellire le procedure amministrative afferenti la materia, appare coerente stabilire l'importo dei beni di modico valore riconducendolo all'importo stabilito dall'art.11-bis della Legge Regionale 12 novembre 1999 n.28, così come introdotto dall'art.45 della Legge Regionale 16/2017, che disciplina le vendite occasionali su area pubblica.

Viene pertanto determinato l'importo di Euro 150,00 quale soglia al di sopra della quale occorra munirsi del registro dell'usato per le attività di commercio di beni usati su area privata.

E' possibile adempiere a tale obbligo anche mediante adozione del sistema di registrazione AUI-Archivio Unico Informatico (ovvero di programma aziendale diverso dall'AUI), che consente la registrazione delle operazioni e dei dati secondo le indicazioni fornite dall'Allegato A alla circolare n. 557/PAS/6909/12015 del 10/1/2011 del Ministero dell'Interno. La legge 12 luglio 2011, n. 106 (conversione del Decreto Sviluppo) ha infatti semplificato le procedure per la tenuta in modalità informatica di libri e scritture, prevedendo che chi si avvalga di tali modalità debba attenersi, secondo le istruzioni dettate dal Ministero dell'Interno, alle prescrizioni di cui all'art. 2215-bis del Codice Civile.

Tutto ciò premesso.

### IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

Visto l'art.11-bis della Legge Regionale 28/1999

### DETERMINA

di individuare nell'importo pari a Euro 150.00 la soglia al di sotto del quale può essere considerato il valore esiguo per i beni usati (non aventi valore storico o artistico, o preziosi) ai sensi dell'art. 247 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. Pertanto, per commercializzare beni usati (non aventi valore storico o artistico, o preziosi) di valore superiore a tale importo occorre munirsi del registro dei beni usati, previa vidimazione da parte del Comune, ovvero mediante tenuta informatica dello stesso in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 2215-bis del Codice Civile.

Torino.

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Daniela Maria VITROTTI



Norme e tipo di infrazione	Sanzione pecuniaria	p.m.r.	Autorità Competente/Proventi	Indicazioni operative
<p><b>Art. 128 T.U.L.P.S.</b>  <i>I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. <u>Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.</u> <u>Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.</u> Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti. L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.</i></p>	<p>art 17 bis T.U.L.P.S.  <b>da €154,00 ad €1.032,00</b></p>	<p><b>€ 308,00 entro 60 gg.</b></p>	<p><b>Prefetto Stato</b>   <i>Ex Art. 17-quinquies T.U.L.P.S.</i>  <i>Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è presentato al Prefetto.</i></p>	<p><b>Per la corretta applicazione dell'art. 128 si riporta l'art. 247 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773:</b>  <u>Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.</u>  <i>Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. <u>Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.</u></i>  <b>È prevista inoltre una sanzione accessoria ex art 17 quater del TULPS:</b>  <i>1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.(Omissis).</i></p>